



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Disegno di legge concernente "Attuazione dell'art. 2, comma 40, della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale) e provvedimenti per garantire il servizio di assistenza in zootecnia alle imprese".

**Testo ddl**

**Articolo 1**

**Assistenza tecnica a favore degli imprenditori zootecnici**

1. Nel comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 8 agosto 2006, n. 13 (Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura) le parole "e zootecnici" sono soppresse.
2. Per garantire la continuità della sicurezza e della qualità delle produzioni alimentari, della salvaguardia dell'ambiente e della sanità animale, nonché la condizionalità degli obiettivi delle politiche agricole comunitarie, nazionali e regionali, l'Agenzia Laore è autorizzata ad erogare direttamente l'assistenza tecnica agli imprenditori zootecnici di cui all'articolo 15, lett. a), della legge regionale 8 agosto 2006, n. 13 (Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura) e svolge le corrispondenti funzioni mediante l'attuazione dell'art. 2, comma 40, della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), nei limiti di spesa previsti dalla stessa norma testé citata.
3. Oltre alle assunzioni di cui al comma 2, l'Agenzia Laore è autorizzata a bandire procedure concorsuali per l'assunzione di personale in possesso di comprovata esperienza per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, nei limiti della spesa autorizzata dall'articolo 2 comma 40, della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, al netto delle risorse già utilizzate per l'attuazione del precedente comma 2. Nella valutazione dei titoli specifici saranno attribuiti punteggi per l'attività di assistenza tecnica alle aziende zootecniche svolta nell'attuazione di programmi finanziati dalla Regione [art. 16, comma 6, L.R. n. 13/2006].
4. Il contingente di personale di cui ai commi 2 e 3 non potrà superare quello assunto a tempo indeterminato dall'Associazione Regionale degli Allevatori della Sardegna per l'erogazione delle medesime funzioni al 31.12.2017.
5. Per l'attuazione dei commi 2 e 3, la capacità assunzionale dell'Agenzia Laore viene conseguentemente quantificata in misura non superiore al costo per il personale a tempo indeterminato sostenuto dall'Associazione Regionale degli Allevatori della Sardegna al 31.12.2017 per l'erogazione delle funzioni di cui al comma 2.
6. A partire dal 2019 Il contributo annuo per le spese di funzionamento dell'Agenzia Laore Sardegna viene incrementato dell'importo di € 11.600.000 per sopperire al conseguente incremento della spesa per il personale destinato alle attività di assistenza tecnica di cui ai commi 2 e 3, e conseguentemente cessa il sostenimento del costo per le attività dell'Associazione Regionale Allevatori (ARAS) con l'erogazione del relativo contributo, fatte salve le situazioni pregresse.
7. La spesa per l'attuazione dei commi 2 e 3 non può comunque superare annualmente il costo sostenuto dalla Regione Sardegna al 31.12.2017 per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2.
8. La spesa di cui al comma 6 trova copertura nel capitolo SC06.1036 senza incrementi di spesa per la Regione Sardegna.

**Articolo 2**

**Norma transitoria**

1. Fino alla completa attuazione dell'articolo 1, l'Agenzia LAORE Sardegna continua a prestare le attività di assistenza tecnica in zootecnia secondo quanto previsto dall'art. 16, della L.R. n. 21/2000.